




## COMUNE di DUBINO

Verifica presenza usi civici e supporto all'attività di scioglimento della promiscuità esistente del cosiddetto "Lodo arbitrale Malacrida" datato 02.06.1612.  
(CIG Z2E1E92D0B)

## REPORT CONCLUSIVO



(archivio notaio e signum tabellionatus)



Geom. Spini Oscar  
Morbegno (SO)  
[www.studiobegnis-spini.eu](http://www.studiobegnis-spini.eu)

data  
Luglio 2020

## Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO e DOCUMENTAZIONE RISCONTRATA .....	4
a – Comune di Dubino.....	4
b – Commissariato Usi Civici .....	4
c – Regione Lombardia .....	6
d – Comune di Cino, Agenzia delle Entrate – Territorio di Sondrio, .....	6
Archivio di Stato di Sondrio.....	6
3. INQUADRAMENTO.....	8
4. DOCUMENTAZIONE storica .....	13
A – ANNI '30 .....	15
B – ANNI '40.....	22
C – ANNI '50.....	26
D – ANNI '60.....	30
E – ANNI '70.....	33
F – ANNI '80.....	38
5. CONCLUSIONI.....	41

## **1. PREMESSA**

Con Determinazione del Responsabile dell'Area n.115 Reg. del 21.06.2017, il Comune di Dubino, ha affidato al sottoscritto l'incarico di fornitura della prestazione professionale di consulenza tecnica per la verifica della presenza di usi civici all'interno del territorio comunale di Dubino.

L'attività richiesta consiste in:

- a. Verifica della documentazione presente presso il "Commissariato degli usi civici", posto a Milano in via Fara;
- b. Verifica dell'eventuale documentazione presente presso gli uffici di Regione Lombardia – DG Agricoltura e di Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste di Milano;
- c. Verifica puntuale dei contenuti del "Lodo Malacrida", presso l'archivio del Comune di Dubino;
- d. verifica presso l'archivio del comune di Cino (terrieri di Cino);
- e. Verifica storico – bibliografica del materiale disponibile presso il "Commissariato degli usi civici", della Regione Lombardia / Ersaf, del Comune di Dubino, del Comune di Cino ed eventualmente di altri uffici si rendesse necessario effettuare verifiche, quali, per es. l'Agenzia delle Entrate – ufficio del Territorio e l'Archivio di Stato, sede di Sondrio;
- f. Eventuali altre visite presso il Commissariato degli Usi Civici, Regione Lombardia ed Ersaf, qualora le verifiche effettuate prevedessero

**VERIFICA PRESENZA DI USI CIVICI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DUBINO (SO) -  
REPORT CONCLUSIVO**

l'opposizione di una delle parti in questione (per es. i "terrieri di Cino"), al fine di verificare la possibile definizione della vertenza;

g. Predisposizione di relazione esplicativa delle risultanze.

Il lavoro è stato eseguito grazie alla possibilità di poter accedere agli archivi di Regione Lombardia, del Commissariato degli Usi Civici – Regione Lombardia, del Comune di Dubino, Comune di Cino, dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Sondrio e dell'Archivio di Stato, sede di Sondrio.

Nei paragrafi seguenti si descrive la metodologia di lavoro seguita, la documentazione rinvenuta e ritenuta valida a dimostrare le conclusioni a cui si è giunti.

## **2. METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E DOCUMENTAZIONE RISCONTRATA**

La metodologia adottata nello svolgimento dell'incarico è schematizzabile nei passaggi di seguito indicati, ognuno delle quali è caratterizzato da un diverso grado di avanzamento dell'attività e le cui peculiarità vengono specificate nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

### **A – COMUNE DI DUBINO**

Presso il Comune di Dubino si è potuta verificare documentazione che si è ritrovata poi anche nel fascicolo presente presso il Commissariato degli Usi Civici di Milano, nonché documentazione in possesso solo presso il Comune e riguardante in particolare la storica vertenza tra il Comune stesso ed il Comune di Cino, in rappresentanza dei cosiddetti "terrieri di Cino" ed in merito al godimento di parte del territorio di Dubino da parte di quelli di Cino, di cui si parlerà in seguito.

Si è potuto inoltre verificare copia del documento che di fatto ha creato la situazione oggetto di lunga vertenze, il cosiddetto "Lodo Malacrida", datato 12.06.1612, estratto della copia autentica (e tradotta dal latino) predisposta nel 1931 (vedere **ALLEGATO 1**).

### **B – COMMISSARIATO USI CIVICI**

La base di partenza, quale fonte documentale fondamentale, è stato comunque il Commissariato degli Usi Civici della Lombardia, con sede a Milano, in via Fara.

**VERIFICA PRESENZA DI USI CIVICI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DUBINO (SO) -  
REPORT CONCLUSIVO**

In questa sede è custodita la documentazione afferente gli usi civici di tutto il territorio lombardo.

Si è partiti perciò da questo archivio per effettuare la verifica storica / bibliografica del materiale disponibile.

In data 10.07.2017 e 26.01.2018 ci si è recati presso il Commissariato per l'esame della documentazione contenuta nel fascicolo di Dubino.

Si è potuto verificare che il contenuto del fascicolo di Dubino ha per oggetto in particolare due pratiche, ancora aperte:

- una promiscuità con i cosiddetti "terrieri di Cino", su porzione del territorio di Dubino, posta in località "Piazza" e di tutto quello che la controversia ha creato nel corso dei decenni;
- la pratica di riordino degli usi civici presenti sul territorio di Dubino, che è scaturita poi nella predisposizione di un progetto di liquidazione degli usi civici esistenti sempre in località "Piazza" e nei pressi (se ne parlerà meglio in seguito).

Si è inoltre verificato che il fascicolo di Cino, Comune interessato quale rappresentante in parte dei "terrieri di Cino", vantanti dei diritti in quel di Dubino, è contenuto di fatto nel fascicolo di Dubino.

Sulla scorta della documentazione riscontrabile nei due fascicoli, si è selezionata quella utile alla ricostruzione della storia degli usi civici nel Comune di Dubino ed in particolare sulle due pratiche sopracitate.

Si fa sin d'ora menzione del fatto che il Commissariato degli Usi Civici non rilascia i fascicoli presenti presso il proprio archivio, come non può fornire copie della documentazione ritenuta utile, non essendo fornito di fotocopiatrice.

L'unico mezzo possibile per avere copia della documentazione presente è quella di scansionare i documenti (con propri mezzi) o più semplicemente effettuando le foto della documentazione, con le problematiche connesse alla mancata planarità della documentazione ed alla riunione dei singoli allegati.

Questo metodologia di approvvigionamento delle fonti è forzatamente evidente in molta della documentazione che si allega.

#### **C – REGIONE LOMBARDIA**

Il terzo passaggio di ricerca documentale è stato fatto presso l'archivio della Regione Lombardia – DG Agricoltura.

La documentazione di merito a disposizione è risultata consistere in verità in pochi documenti, la maggior parte dei casi copie di documentazione già rinvenuta nel fascicolo del Commissariato. E' risultata comunque trattarsi di documentazione rinvenuta in contesti decisamente più recenti, utili ad inquadrare l'ultima evoluzione della questione usi civici.

#### **D – COMUNE DI CINO, AGENZIA DELLE ENTRATE – TERRITORIO DI SONDRIO,**

##### **ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO**

Sono stati eseguiti dei passaggi ricognitivi documentali presso gli enti sopra citati, attraverso i quali si è potuto completare quasi completamente la

documentazione utile alla comprensione dello stato dei fatti, nonché integrare, laddove manchevole, di elementi chiarificatori della situazione storica, così come si è sviluppata negli anni.

In particolare presso l'Archivio di Stato si sono rinvenute le mappe del Catasto Lombardo Veneto del 1853, in vigore fino all'entrata in vigore delle mappe d'impianto (datate 01.01.1943) che hanno permesso di comprendere meglio quanto indicato nella documentazione rinvenuta, per buona parte precedente alla mappa d'impianto.

Tutta la documentazione utile di cui ai punti precedenti è stata esaminata, vagliata e selezionata, al fine di ottenere una cronistoria la più completa ed esaustiva possibile ed avente per oggetto gli usi civici nel Comune di Dubino ed in particolare la promiscuità esistente con i cosiddetti "terrieri di Cino", che occupa la maggior parte della questione.

Di seguito viene meglio descritta la documentazione ritenuta esplicativa ed utile alla comprensione della questione.

Alla presente relazione viene inoltre allegata copia di tale documentazione, che risulta parte essenziale ed integrante della presente indagine, per essere di eventuale supporto alla corretta lettura della relazione stessa.

Ai fini della comprensione dello stato cartografico attuale della zona oggetto delle verifiche eseguite, si unisce come **ALLEGATO 0** lo stralcio di mappa attuale della zona di cui si parlerà.

### 3. INQUADRAMENTO

Esaminando la documentazione rinvenuta sia al Commissariato degli Usi Civici, che dall'archivio comunale, è risultato subito chiaro che in Comune di Dubino sono aperte due pratiche inerenti gli usi civici: la promiscuità con i "terrieri di Cino", di cui al "Lodo Malacrida" del 1612 e il riordino degli usi civici sul territorio di Dubino ed in località "Piazza" in particolare.

Il cosiddetto "Lodo Malacrida" è un documento scritto in latino, tradotto in italiano e la cui copia conforme è quella unita alla presente come **ALLEGATO 1**. E' l'unico e fondamentale titolo che fissa e riconosce i rispettivi diritti delle parti in questione.

Tale documento precisa che su 32 pertiche di terreno (ogni pertica valtellinese è definita in 670 mq, per cui su un territorio di 2.14.40 ettari) *"nominativamente delle pezze prative e del bosco giacenti nel luogo della Piazza e di Tossigio e del diritto di pascolare e boscheggiare nei sopradetti luoghi perché si pretendeva di poter pascolare e far pascolare a loro libito (leggasi utilizzo arbitrario) tanto colle capre, quanto anche colle vacche, ed anche di far legna e foglie per tutti i detti luoghi e senza alcuna contraddizione dei suddetti di Dubino ..."*. Il tutto a favore di *"quei di Cino"*, rappresentati in questo atto originale da due persone.

L'atto non è di facile comprensione e più volte è stato oggetto di diverse interpretazioni, in parte perché tradotto comunque da un'altra lingua, ed in parte

perché dà spunto a diverse visioni dello stesso problema, che invece lo stesso voleva andare a risolvere e definire.

Risulta chiaro comunque che la vertenza risale ancor prima del 1612, ad "arbitramenti" rogati, per es., dal notaio Bartolomeo della Donna dei Parravicini di Caspano i data 30.10.1598, il cui atto non si è trovato presso l'Archivio Notarile di Sondrio, ma la cui "forma" (tanto per capire il tenore) è quella di cui all'**ALLEGATO 2** (atto successivo del 06.11.1598).

Ogni istruttore demaniale / tecnico incaricato che ha esaminato e studiato il documento, ne ha tratto elementi differenti, spunti e sfumature diverse, arrivando a conclusioni o deduzioni che hanno creato nel tempo parecchie contestazioni, ad oggi ancora irrisolte.

A parere del sottoscritto, la relazione del 13.07.1968 dei tecnici Marrapese e Lombardi (allegato 42\_pagine da 2 a 6) meglio precisa il contenuto del "lodo", che comunque, come citato anche qui, non è mai stato rispettato pienamente dalle parti, tanto d'aver creato tra le parti più vertenze, che dal 1612 ad oggi non si è riusciti a risolvere.

Il godimento dei terreni e dei boschi posti sopra la località "Piazza" ha rivestito evidentemente da sempre una notevole importanza per la stessa sussistenza degli "originari" di Cino, che avevano proprietà in località "Piazza", sul territorio di Dubino e gli stessi abitanti di Dubino, ed in particolare quelli che si spostavano alla Piazza per la monticazione estiva del bestiame.

Si riconosce l'importanza che avevano i territori oggetto della vertenza, anche solo dalle volte che le parti hanno ricorso alla giustizia ordinaria o all'ausilio di un qualche notaio (più volte nel tempo), al fine di definire in qualche modo la lite, così come evidente dalla lettura dell'allegato 1.

Il "Lodo Malacrida" entra in merito all'uso che i "terrieri di Cino" possono fare del territorio in questione, posto sul territorio di Dubino: pascolare capre e vacche, pagando un importo definito per ogni capo, fare legna secca e mancando questa anche legna verde, per uso focatico e tagliare legname d'opera limitatamente ai bisogni dei fabbricati della "Piazza".

Gli stessi diritti hanno anche gli stessi cittadini del Comune di Dubino, eccetto il periodo in cui quelli di Cino possono esercitare in esclusiva i loro diritti e cioè nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

Quei di Cino dovevano inoltre notificare a Dubino, entro le calende di aprile, il numero degli animali portati al pascolo.

Si definiscono infine che i "massari" (da leggersi come mezzadro / fattore / coltivatore del fondo), che esercitano fattivamente questi diritti, che possono abbandonare questo luogo e che possono essere sostituiti solo dal cosiddetto "patrono", purchè questo non accresca il numero dei massari esistenti, non estendendo quindi il diritto al di là dei presumibili bisogni dei massari stessi.

I "patroni" possono essere definiti i proprietari degli immobili alla "Piazza".

Quindi erano già stabiliti ai primi anni del 1600, una serie di diritti, doveri e limitazioni, sul godimento da parte di alcuni cittadini residenti in Comune di Cino,

ma aventi proprietà sulle 32 pertiche della "Piazza", su un territorio posto nelle località Piazza e Tossigio, in Comune di Dubino, il tutto evidentemente per il sostentamento dei proprietari (e dalle loro famiglie) della "Piazza", residenti in Comune di Cino.

La zona interessata da questo uso del terreno di proprietà comunale è una zona montana, posta a partire dalla quota di circa 950 mt slm, dove è situata la frazione della "Piazza". Da lì verso nord vi è tutto il versante montano che divide la Valtellina dalla Valchiavenna e questa è la porzione di terreno su cui si è discusso da tempi immemori.

La monticazione è sempre stata una condizione essenziale per la sussistenza degli abitanti dei paesi valtellinesi, che hanno spesso goduto, indipendentemente dalla loro condizione sociale, dei terreni demaniali di proprietà comunale, nel caso specifico di quelli sul territorio di Dubino.

Ogni fazzoletto di pascolo veniva sfruttato per il sostentamento delle famiglie e la dimostrazione lo è la presenza di edifici rurali nell'alpeggio della "Piazza", che servivano originariamente per la vita in alpeggio: fabbricati ad uso abitativo, per le famiglie degli allevatori, quelli per il ricovero del bestiame e per il deposito del fieno, quelli per tutte le attività necessarie alla vita dell'alpeggio (per il deposito e la lavorazione del latte, per il deposito dei prodotti finiti e degli attrezzi agricoli .....).

Come si deduce già dal "Lodo Malacrida", vi erano dei "Patroni" che sovrintendevano la comunità degli allevatori (massari), che in relazione alle loro esigenze, anche personali (fabbricazione di edifici), passando attraverso il Patrono, interloquivano con il Comune di Dubino per l'uso di queste risorse, uso che si può definire a tutti gli effetti "civico".

I maggenghi come la "Piazza" d'estate si trasformavano in una vera e propria comunità, arricchendosi delle famiglie che monticavano nei pressi il proprio bestiame e che sul maggengo utilizzavano un proprio fabbricato nel quale soggiornavano.

Con il repentino abbandono della pratica agricola, a partire da fine anni '60, la "Piazza" ha visto il proliferare di nuove costruzioni o la ristrutturazione di baite esistenti, utilizzandole però come seconde case, in particolare nel periodo estivo. Una sorta di transumanza, non più di bestie ma di persone, che nei mesi caldi dell'anno salgono dalla valle alla frescura della montagna.

#### 4. DOCUMENTAZIONE STORICA

Come si evidenzierà in questo ampio capitolo, il tema degli usi civici in quel di Dubino ed in particolare la questione della promiscuità con i terrieri di Cino, è stata dibattuta più volte in seno all'Amministrazione Comunale di Dubino, nel Commissariato Regionale degli Usi Civici della Regione Lombardia (a seguito dell'entrata in vigore della L.1766 del 1927 e successivo regolamento attuativo), e dalla Regione Lombardia in tempi più recenti, senza però mai addivenire ad una definizione della questione. La questione dello scioglimento della promiscuità non si è mai chiusa, come di seguito verrà precisato.

Il cambiamento economico e sociale della Valtellina e dei due Comuni, in particolare con il venir meno per la sussistenza della popolazione dell'importanza dell'agricoltura e quindi anche dei maggenghi e degli alpeggi, la successiva trasformazione degli alpeggi in nuclei abitati di seconde case, ha reso ancor più auspicabile da parte del Comune di Dubino, di affrontare definitivamente la questione per addivenire ad una definizione condivisa della vertenza.

Come precisato nel capitolo precedente, l'utilizzo da parte dei terrieri di Cino di parte del terreno comunale di Dubino è assodato e praticamente mai messo in discussione, da almeno quattro secoli, anche se non goduto sempre in maniera pacifica.

Secondo le conclusioni a cui è arrivato il dott.Ortisi, ultimo istruttore demaniale incaricato, gli usi che i "terrieri" del Comune di Cino, proprietari del

maggengo della "Piazza", posto sul territorio di Dubino, di superficie complessiva di 32 pertiche (2.14.40 ettari), possono essere brevemente riassunti come segue:

- 13 persone avevano il diritto di legnatico e pascolo sui terreni del Comune di Dubino;
- potevano raccogliere la legna secca, o in difetto, anche quella verde, sempre nei boschi di proprietà del Comune di Dubino;
- potevano tagliare, dietro un compenso, piante per ricavare legname da fabbrica, per la riparazione delle proprie baite poste sul maggengo della "Piazza" e non oltre;
- le 13 persone originarie potevano pascolare, dietro il pagamento di un canone annuo (non sempre corrisposto) le proprie capre e vacche sui territori di proprietà del Comune di Dubino, eccetto i mesi di giugno, luglio ed agosto, durante i quali però avevano la piena disponibilità delle 32 pertiche di terreno della "Piazza";
- è sempre stato escluso loro l'attività di pascolo e legnatico nel bosco detto "Tense" (mapp.4).

Ogni istruttore intervenuto ha poi chi più e chi meno, precisato descritto e dedotto questi usi, comunque indiscussi e comunque oggetto di liti da tempi immemori.

Già nel 1926, scrivendo il Podestà del Comune di Dubino al Commissario Regionale degli Usi Civici, affermava di "*voler definire la questione con Cino, non essendovi altri usi civici*" (vedere **ALLEGATO 3**).

Dall'entrata in vigore della legge fondamentale sugli usi civici e del relativo regolamento, la questione "riordino degli usi civici" e "scioglimento della promiscuità" con i terrieri di Cino, hanno percorso due binari separati che raramente si sono uniti, così come rappresentato nella documentazione che si allega e di cui si cita di seguito la storia.

### **A - ANNI '30**

Il primo documento rinvenuto redatto da un delegato di zona (Istruttore demaniale), il tecnico incaricato dal Commissario degli Usi Civici della Regione Lombardia per dirimere le questioni sugli usi civici, è datato 29.05.1933 a firma del Geom. Giulio Peduzzi (vedere **ALLEGATO 4**).

Questi risponde al Commissario descrivendo la situazione "Usi civici e promiscuità in Comune di Dubino" ed in particolare alla promiscuità "*tra Dubino ed i terrieri di Cino, proprietari della "Piazza", in Dubino*".

In questa relazione si precisa, per la prima volta, quali siano i mappali interessati a tale "uso promiscuo", che corrispondono ai terreni distinti in Comune di Dubino ai nn.1587 (si cita "ora frazionato"), 1588, 2200 e 1944, terreni individuabili nei fogli rettangoli del catasto Lombardo Veneto risalente al 01.09.1853 (vedere **ALLEGATO 5a**).

La successiva relazione del delegato di zona, datata 14.08.1934 (vedere **ALLEGATO 6**), ad integrazione di quella del 29.05.1934 (non rinvenuta), precisa che la zona promiscua dei terreni del Comune di Dubino sono i soli mapp.2200, 1588 e 1944.

Adduce inoltre delle motivazioni sulla suddivisione proposta per le porzioni promiscue, proponendo al Commissario di assegnare al comune di Cino (terrieri di Cino) i mapp.2200 e 1588 ed al comune di Dubino il mapp.1944, mantenendo di uso promiscuo una striscia di 2.00 mt corrispondenti ai sentieri esistenti, necessari per consentire l'agevole spostamento del bestiame.

A partire dalla relazione che il geom. Peduzzi invia al Commissario il 14.11.1934 (vedere **ALLEGATO 7**), si cominciano a manifestare nuove o vecchie difficoltà incontrate da parte delle due parti in questione, Dubino e Cino, in merito ai tentativi conciliativi per lo scioglimento della promiscuità.

Il delegato di zona propone di sciogliere la promiscuità di pascolo e lasciare quella sul bosco, regolamentandone l'uso mediante apposita convenzione, di cui ne propone una bozza.

Di nuovo Peduzzi in data 02.12.1935 (vedere **ALLEGATO 8**), riscontrata la mancata volontà delle parti di raggiungere un accordo, propone al Commissario di procedere alla conclusione d'ufficio della pratica.

Con la stessa relazione precisa inoltre i contenuti dell'atto a rogito del Notaio Greppi di Traona del 12.06.1612 (allegato 1 – leggasi "Lodo Malacrida") che prevedeva che il numero dei proprietari di Cino della "Piazza" non potessero

variare (in aumento, per non aumentare lo sfruttamento del territorio), cosa che invece è stata disattesa dai "ferrieri di Cino".

Il Delegato di Zona procede perciò (evidentemente autorizzato dal Commissario, anche se le missive di questo non si sono trovate) alla predisposizione del progetto di scioglimento della promiscuità in data 20.07.1937 (vedere **ALLEGATO 10**).

Nel progetto si precisa quanto segue:

- esiste una zona di terreno di proprietà del Comune di Dubino, posta superiormente al sentiero della "Pianetta" e che comprende le località "Cortesello", "Fofriggio", e "Tensa", si cui si esercita l'uso civico di pascolo e di boscheggio a favore della popolazione di Dubino e dei proprietari dei prati della "Piazza";
- la zona su cui esiste tale promiscuità figura nel catasto terreni del Comune di Dubino ai n.1588, 1944 e 2200;
- l'esercizio dei su accennati usi civici è a carico della suddetta proprietà del Comune di Dubino, da tempo immemore;
- l'uso venne regolato da un lodo arbitrare risolutivo di una controversia anticamente sorta, lodo raccolto e depositato negli atti del Notaio Greppi di Traona con l'atto del 12.06.1612 (allegato 1 – leggasi "Lodo Malacrida");
- che il lodo di cui sopra precisa che i proprietari delle 32 pertiche della "Piazza" hanno diritto di far pascolare dai prati della "Piazza" in su, le loro

- capre e le loro vacche dal sentiero della "Pianetta" in su, pagando un canone annuo per ogni capo;
- che hanno diritto di fare legna secca e, mancando anche quella, anche legna verde, per bruciare, per uso privato e solo in quel luogo;
  - che hanno il diritto di tagliare legname d'opera, limitatamente ai bisogni dei fabbricati della "Piazza";
  - che il numero dei frazionisti della "Piazza", aventi i diritti di cui sopra, non possono aumentare;
  - che gli abitanti di Dubino hanno gli stessi diritti di pascolo e boscheggio;
  - i frazionisti della "Piazza", aventi diritto di esercitare i suddetti usi civici, erano (al tempo della redazione della perizia) 76 ditte;
  - gli abitanti di Dubino erano 1545 persone, aventi tutte i diritti di cui sopra;
  - che l'esercizio del pascolo è sempre stato intensamente praticato dai frazionisti della "Piazza", che nel tempo sono aumentati di numero, nonostante il lodo del 1612 avesse stabilito il contrario;
  - che gli abitanti di Dubino hanno in parte rinunciato a fruire di tali diritti per il fatto di trovarsi lontani da queste località e non volendo sobbarcarsi le continue liti derivanti dalla promiscuità;
  - di assegnare ai frazionisti della "Piazza", i mapp.1588/a, di ettari 19.67.96, così come individuato nella planimetria allegata;
  - di assegnare al Comune di Dubino i mapp.2200, 1588/b e 1944;

**VERIFICA PRESENZA DI USI CIVICI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DUBINO (SO) -  
REPORT CONCLUSIVO**

- la delimitazione fatta tra le due zone è una linea retta a mt.285 di distanza e parallela al confine con il Comune di Mantello, posto a est;
- viene mantenuta una striscia comune della larghezza di mt.2 a nord del sentiero "Sasso Quagento" e per il sentiero "Fofriggio", per il passo del bestiame.

Con la nota datata 10.11.1937, il Geom. Peduzzi (vedere **ALLEGATO 14**), risponde al Commissario in merito alle osservazioni fatte a suo tempo dai Sindaci di Dubino e Cino, in relazione allo scioglimento proposto della promiscuità esistente.

In particolare chiede ed esorta il Commissario a non modificare la linea dividente da lui predisposta, che delimita 19.67.96 ettari di terreno da cedersi ai frazionisti della "Piazza" (76 ditte presenti al tempo), giustificandone i motivi.

Il 10.08.1938 il delegato di zona risponde a quesito del Commissario (vedere **ALLEGATO 15a e b**) precisando quanto richiesto, specifica che *"quando si parlava dei frazionisti di Piazza, s'intendeva riferirsi appunto a coloro che possiedono terreni nella località Piazza. Essi hanno costruito un certo numero di abitacoli, che costituiscono una specie di frazione"*.

All'udienza 1302 del 02.02.1939 (vedere **ALLEGATO 16**) presso il Commissariato, compaiono i Sindaci di Dubino e Cino ed i rappresentanti dei terrieri di Cino, per discutere sullo "Scioglimento della promiscuità tra il Comune di Dubino ed i terrieri di Cino". Lo scopo è per Dubino di aumentare la porzione da assegnarsi ai comunisti di Dubino e sostenere la correttezza della dividente

verticale prevista dal Geom. Peduzzi, mentre per Cino al fine di ottenere una forma più congrua a loro, mediante l'individuazione di una dividente trasversale.

La successiva sentenza 1333 del 28.03.1939 (vedere **ALLEGATO 17**) pone il primo punto fermo (per ora) nella diatriba.

L'oggetto della sentenza è "Riordinamento degli usi civici e nel Comune di Dubino e più specialmente lo scioglimento di una promiscuità di usi esistente tra i comunisti di Dubino e i comunisti di Cino, o al presente o in avvenire la proprietà di ettari 2.14.40 nella località detta "Piazza" - scioglimento proposto a mezzo progetto divisionale dell'Incaricato - Istruttore Geom. Giulio Peduzzi, contro il quale il Comune di Dubino ha fatto opposizione".

In questa Dubino chiede che sia aumentata la zona di sua assegnazione, mentre Cino, che sia mantenuta la dividente predisposta dall'Istruttore (al contrario di quello richiesto nell'udienza 1302).

Citate le motivazioni, si indica che la promiscuità non ha ragioni di essere mantenuta ed anzi appare necessario il suo scioglimento in quanto "essa ha sempre dato luogo a malumori e contestazioni".

Si riconoscono i diritti dei proprietari del Comune di Cino dei terreni / fabbricati alla "Piazza", come d'altra parte si riconoscono gli stessi diritti a favore degli abitanti di Dubino e si cita l'incarico dato al Geom. Peduzzi per predisporre progetto di scioglimento della promiscuità, insistente sui mappali 1588, 1944 e 2200.

Si fa notare come vengano citate "varie Sentenze dell'Autorità giudiziaria" nonché un primo progetto del Geom. Peduzzi, che come si desume dalla documentazione allegata e descritta in questo capitolo, non sono stati rinvenuti nella documentazione agli atti.

Il progetto (il secondo, quello di cui all'allegato 10) viene depositato, pubblicato e notificato; Cino accetta, Dubino propone opposizione motivando la decisione.

La conclusione a cui il Commissario degli Usi Civici arriva, è una sentenza "preparatoria ed interlocutoria", in cui viene "sospeso il giudizio" rimettendo la pratica in sede amministrativa.

Il motivo addotto è che il progetto del Geom. Peduzzi, doveva tener conto dell'entità e l'estensione dei diritti degli abitanti di Dubino (numero abitanti, numero di animali mandati a pascolare ed i bisogni del Comune); stessa cosa per Cino, ma non a riguardo all'intera popolazione del Comune ma bensì ai soli numero pertinenti dei proprietari di Cino in quel della "Piazza", al numero di animali da questi posseduti ed ai loro particolari bisogni, il tutto ai sensi dell'art.8 della L.1766 del 16.06.1927.

Oltre a questo chiede che il Comune di Dubino fornisca copia autentica di eventuale atto Greppi, in pari data del "Lodo Malacrida", che potrebbe specificare maggiormente i contenuti degli accordi tacitati tra le parti.

### **B – ANNI '40**

La seconda guerra mondiale lascia spazio ad altre preoccupazioni e le pratiche degli usi civici ritornano solo nel 1944, con la lettera del 03.01.1944 del delegato di Zona, Geom. Peduzzi (vedere **ALLEGATO 22**).

L'oggetto della lettera è lo scioglimento della promiscuità fra Dubino ed i frazionisti della "Piazza"; si comunica che il progetto predisposto abbia tenuto conto dei contenuti esposti nella sentenza 1333 del 28.03.1939 e che *"non è possibile modificare la divisione del terreno, poiché essa soddisfa a tutti gli elementi relativi ad un'equa e conveniente divisione fra gli interessati"*.

Anche in questo caso la documentazione esistente presso gli archivi si interrompe fino al 21.02.1949 (vedere **ALLEGATO 24**), quando alcuni rappresentanti della citata "Commissione dei comunisti di Cino", attraverso i loro legali, scrivono al Commissario degli Usi Civici, dicendo che va riaperto il procedimento della pratica di scioglimento della promiscuità (sospeso con la sentenza 1333 del 28.03.1939) in quanto a loro dire il Comune di Dubino ha intrapreso *"provvedimenti atti a inibire e precludere il diritto di pascolo e legnatico ai comunisti di Cino, originando così frequenti ed illegittime controversie tra le parti"*.

Asseriscono inoltre che l'atto notaio Greppi, di cui l'allora Commissario Fracassi chiedeva copia autentica al Comune (qualora esistente), al contrario non esiste.

Dalla fine degli anni '40 gli incartamenti non interessano solo i due Comuni, il Commissario e l'istruttore Demaniale, ma entrano in gioco anche i legali incaricati

dai due Comuni / frazionisti, nell'evidenza dei fatti che allora per l'economia locale i terreni oggetto della promiscuità avevo un'importanza vitale per il sostentamento delle famiglie, sia di Dubino che di quelle proprietarie della "Piazza".

Con la sentenza 3433, prot.635 del 13.08.1949 (vedere **ALLEGATO 25**), Reg. a Milano il 01.10.1949 al n.1926, vol.328, serie II, mod.III, viene posto un secondo punto fermo nella vicenda dello scioglimento della promiscuità tra Dubino ed i frazionisti di Cino.

L'allora Commissario per la liquidazione degli usi civici, dott. Gurgo, ripercorrendo la vicenda a partire dalla prima segnalazione fatta il 24.05.1926 dai terrieri di Cino al Commissariato (non si è rinvenuta negli archivi), fino alle ultime lettere delle parti.

In data 16.03.1949 il Commissario riassume d'ufficio la vertenza, così come gli era stato sollecitato dai frazionisti della "Piazza", abitanti in Comune di Cino.

Per prima cosa il Commissario specifica che vi sono tutte le prove per convenire che non vi è mai stato nessun atto Greppi ma solo il cosiddetto "Lodo Malacrida" del 1612, così come da allegato 1.

Seconda specifica è quella sulla figura dei frazionisti della "Piazza", e cioè se loro fossero un gruppo di privati, un'associazione agraria, un demanio Comunale (Cino) o demanio frazionale (Piazza). La dissertazione del giudicante è che siano *"un gruppo di privati riuniti in associazione agraria per esercizio di usi promiscui sulle terre di un altro Comune"*. Non essendoci poi restrizioni nel "Lodo Malacrida"

*"sarebbero divenuti titolari del diritto non solo i proprietari delle 32 pertiche nel 1612, ma anche i loro successori a titolo universale e particolare. La restrizione era limitata all'estensione delle 32 pertiche". "Il rogito Malacrida non ha fissato il numero dei proprietari (patroni) ma solo quelle dei massari, che venivano così godere anch'essi degli usi promiscui".*

Il Commissario ne deduce quindi che, con il sopravvenire della L.1766 del 16.06.1927, il gruppo variabile di numero dei proprietari sulle 32 pertiche del maggengo della "Piazza", costituiscano un'associazione agraria e che così sarà anche dopo lo scioglimento della promiscuità, quando al gruppo verrà attribuita la piena proprietà di una parte del territorio che costituiva il demanio promiscuo.

La sentenza ha quindi per oggetto lo scioglimento della promiscuità tra un Comune (Dubino) ed un'associazione agraria di utenti (frazionisti di Cino delle 32 pertiche alla "Piazza").

Il Commissario arriva alle conclusioni che la proposta di scioglimento della promiscuità merita essere confermata e che consiste nell'"attribuzione a ciascun condividente di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun condividente".

Motivando le scelte, il giudicante arriva alla conclusione che il progetto del geom. Peduzzi del 30.07.1937 (allegato 10) sia corretto e cioè:

**VERIFICA PRESENZA DI USI CIVICI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DUBINO (SO) -  
REPORT CONCLUSIVO**

- che i mapp.2200, 1588/b e 1944, per una superficie di 33.76.24 ettari ed un valore di £.33.000 siano attribuite in piena proprietà al Comune di Dubino;

- che il mappale 1588/a, di superficie 19.67.96 e valore pari a £.22.000 sia attribuito in piena proprietà alla "associazione agraria di utenti" formata dal gruppo degli allora proprietari di Cino delle 32 pertiche poste in località "Piazza" di Dubino;

- che la delimitazione del mapp.1588/a e 1588/b è data da una linea retta e parallela al confine del Comune di Mantello, che dista da questo 285 mt;

- che la delimitazione delle due suddette zone s'intende fatta a corpo e non a misura;

- la striscia a nord del sentiero "Sasso Quagento e del sentiero "Fofriggio", resta soggetta a servitù di larghezza pari a 2.00 mt per il passaggio del bestiame;

- dà incarico all'Istruttore, Geom. Peduzzi, di predisporre il tipo di frazionamento e di procedere all'apposizione dei termini.

In data 15.10.1949 il Commissario chiede al delegato di zona lumi in merito alle superfici che, tra il confronto tra Catasto Lombardo Veneto e Nuovo Catasto (impianto) si discostano di parecchi ettari, nonché per avere notizie in merito al frazionamento di cui è stato incaricato in sede di Sentenza 3433 (vedere **ALLEGATO 26**).

Il tecnico risponde immediatamente chiedendo autorizzazione (concessa) a verificare presso il Catasto di Sondrio per entrambe le questioni (vedere **ALLEGATO 27**).

### C - ANNI '50

Dalla fine del 1949 la documentazione passa a due anni dopo ed esattamente al 12.09.1951, quando, su ricorso del Comune di Dubino, la Corte di Appello di Roma - sezione speciale usi civici, accoglie il ricorso del Comune di Dubino contro la sentenza "preparatoria" del 28.03.1939 e quella definitiva del 13-14.08.1949, riformando le due sentenze. Si rimette al Commissario Regionale l'onere per dar ulteriore corso alla pratica di scioglimento della promiscuità (vedere **ALLEGATO 28**).

I due anni successivi sono necessari per il raggiungimento di una conciliazione tra le parti, che avviene il 23.06.1953, nella sede del Tribunale di Sondrio (vedere **ALLEGATO 29**), laddove compaiono Il Commissario Regionale, dott. Gurgo, il Sindaco di Dubino, difeso dall'avvocato Bonomo, i rappresentanti dei comunisti di Cino, rappresentati dall'avv. Lusardi.

Con quest'accordo le parti giungono ad un'intesa sulla controversia, nei seguenti termini:

- sciogliere la promiscuità assegnandosi reciprocamente in piena proprietà i terreni soggetti ad uso civico;
- assegnare 10 ettari ai proprietari dei terreni della "Piazza" di Cino "*andando da sera verso mattina, dal punto Fofriccio a circa la valle dei Pozzacher*";
- di dare mandato al Geom. Ennio Gadola di Morbegno perché regolarizzi questa conciliazione in atto, determini concretamente le quote, apponga i

termini dei confini, predisponga il tipo di frazionamento e quanto necessario per dare compimento a questo accordo.

In adunanza straordinaria il Consiglio Comunale di Dubino si riunisce il 13.12.1953 (vedere **ALLEGATO 30**) discutendo sul "verbale di conciliazione giudiziale" del 23.06.1953. Tra i pro accordo ed i contrari, si addivene ad una adesione di massima al verbale di conciliazione e non ad una semplice ratifica, con l'indicazione di specifiche riserve che si riassumono di seguito:

- cedere i 10 ettari stabiliti in maniera però da non limitare i regressi intorno alle abitazioni dei proprietari di Dubino della Piazza;
- di lasciare al Commissario al decisione ultima sulla dividente;
- di dare la possibilità di ricorrere contro la sentenza se "*suscitasse troppo malcontento fra la popolazione interessata*";
- di eseguire sopralluogo per l'eventuale delimitazione della superficie di 10 ettari, al fine di soddisfare anche le esigenze dei proprietari della "Piazza" di Dubino.

Il 21.05.1954 (vedere **ALLEGATO 31a**), presso la Prefettura di Sondrio, sono nuovamente riuniti i rappresentanti del Comune di Dubino e dei frazionisti di Cino, sulla scorta di una segnalazione del Corpo Forestale.

In questa riunione le parti concordano unanimemente sul fatto che la promiscuità esiste e che si voglia dividere in due proprietà la zona soggetta a promiscuità, rendendole libere da altri vincoli e scevre da qualsiasi utilizzo collettivo.

Viene accettata la proposta del Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che prevede che ciascuna delle due parti porti un "*proprio progetto*" per la divisione della proprietà collettiva a liquidazione del diritto goduto dalle parti.

La decisione viene ratificata dalle parti precisando che "*il progetto di divisione della proprietà (deve essere) ispirato all'osservanza dei principi del vecchio lodo Malacrida*".

Il 05.10.1954 (vedere **ALLEGATO 31b**), si esegue il sopralluogo che non porta a nulla di fatto, ma che ci indica su una planimetria (allegata in coda), le ipotesi tentate dalle parti.

Con **l'ALLEGATO 32** il Comune di Dubino invita il Prefetto di Sondrio a comunicare al Commissario degli Usi Civici le decisioni dello stesso e cioè la massima concessione possibile che il Comune fa del proprio territorio ai frazionisti di Cino, concessione che viene esplicitata come segue: "*seguendo a sera la linea dei fondi di Cino in località Camoscion – confine della particella fondiaria 130 del fg.10 di mappa fino alla località Sasso di Foffriggio – Da tale punto estremo, a mattino, con linea retta, il nuovo confine verrà a toccare l'estremo del muro dei fondi alla Piazza di proprietà di quelli di Cino*".

Le motivazioni che vengono date a questa proposta sono anche di carattere di tutela del displuvio delle acque esistenti.

Con relazione dell'Istruttore demaniale Geom. Giuseppe Picchi, datata 30.11.1955 (vedere **ALLEGATO 33**) il delegato di zona, esperiti inutilmente dei

tentativi di conciliazione tra le parti, predisporre relazione contenente una equa proposta di conciliazione, così come richiesto dal Commissario.

La divisione proposta, a cui era allegata anche una planimetria (non rinvenuta in tutta la documentazione che si è potuto verificare), assegnerebbe 11.61.00 ettari di territorio ai frazionisti della Piazza di Cino ed il resto a Dubino, sulla scorta di valutazioni fatte sui diritti riservati ai frazionisti di Cino dal "Lodo Malacrida".

La dividente viene proposta a corpo e non a misura. Vengono confermate le servitù di passo sui sentieri del "Sass Quagent" (2 mt) e quelli esistenti per il passo del bestiame.

Il Commissario degli Usi civici, dott. Luigi Gurgo, con la sentenza 4836, Rep.736 (reg. a Milano il 18.01.1957 al n.11439, vol.414 - vedere **ALLEGATO 34**), sentite le parti, dichiara sciolta la promiscuità esistente in base al "Lodo Malacrida" ed assegna in piena proprietà agli abitanti di Cino, proprietari delle 32 pertiche (ett.2.14.40) in loc. "Piazza" (citati nell'atto in 115 nominativi), 11.61.00 ettari di terreno, così come proposto nella relazione dell'Istruttore Demaniale geom. Picchi. A quest'ultimo dà mandato di compilare il progetto divisionale e di predisporre il tipo di frazionamento.

L'ultima nota della sentenza indica che *"la presente sentenza non è soggetta né a voltura né a trascrizione poiché a tale provvedimento sarà assoggettato il Decreto del Commissario Regionale, che approverà il progetto di divisione"*. Si rimando cioè ad altro decreto l'effettiva esecutorietà della sentenza.

Il Comune di Dubino fa opposizione alla sentenza del 29.12.1956 e tramite il proprio legale, presenta d'avanti alla Corte di Appello di Roma – sezione Usi Civici, la "Comparsa conclusionale per l'appello" datata 14.04.1959 (**ALLEGATO 35**) e l'atto integrativo di appello alla comparsa (**ALLEGATO 36**), a seguito della sentenza non definitiva della Corte di Appello del 5-27 giugno 1959 (documento mancante).

#### **D – ANNI '60**

In data 13.07.1961, la corte di Appello di Roma - Sezione Speciale Usi Civici, pronuncia la sentenza nella causa civile proposta dal Comune di Dubino, avverso i frazionisti di Cino alla "Piazza" ed in merito alla sentenza del Commissario degli Usi Civici di Milano e datata 29.12.1956 (allegato 34).

La sentenza (vedere **ALLEGATO 37**), dopo aver ripercorso la storia dell'annosa questione dello scioglimento degli usi civici esistenti, si conclude dichiarando *"legittimamente costituito il contraddittorio"*, viste le istanze contrarie del Comune di Dubino e *"rimette la causa allo stesso Commissario per il completamento delle indagini tecniche già espletate ai fini della valutazione e liquidazione dei diritti di pascolo e legnatico spettanti ai terrieri del Comune di Cino – proprietari di 32 pertiche di terreno in località "Piazza" dello agro di Dubino – in base al lodo Malacrida, del 12.06.1612 e per ogni conseguente pronuncia sul merito e sulle spese"*.

Si deve perciò ripartire nuovamente dal Commissario per integrare e le indagini tecniche eseguite, al fine di controllare l'esattezza dei dati forniti, pratica che riprende ufficialmente solo in data 08.10.1966, a seguito della convocazione del Commissario del 08.07.1966 (vedere **ALLEGATO 38**).

Il 15.11.1967 il Commissario comunica al Comune di Dubino l'ordinanza commissariale effettuata in data 30.10.1967 (vedere **ALLEGATO 40**), sui quesiti posti ai nuovi periti, l'avv. Giovanni Marrapese ed il Geom. Lombardi Pasquale, che così recita: *"quale sia la portata del lodo arbitrale Antonio Malacrida del 12.06.1612 in atti in riferimento ai diritti vantati dalle parti in causa, all'esercizio pratico degli stessi negli ultimi venti anni, al significato, in termini di attualità delle singole clausole formulate. Dite sentite le parti ed esaminati i luoghi, quale possa essere la giusta assegnazione a ciascuna attribuibile per lo scioglimento della promiscuità"*.

Il Commissario integra al geometra un legale, per meglio definire la questione.

Interessante anche la memoria del 02.07.1968 da parte dell'avv. Bonomo, che spiega, dal punto di vista di Dubino, la questione in gioco (vedere **ALLEGATO 41**).

Dopo svariate proroghe e slittamenti dei tempi previsti e fissati dal Commissario, in data 13.07.1968 (vedere **ALLEGATO 42**) finalmente i tecnici Marrapese / Lombardi presentano la loro relazione tecnica richiesta dal Commissariato Regionale degli Usi Civici della Lombardia.

La conclusione dell'interessante relazione è che ai frazionisti di Cino vengono assegnati 6.10.90 ettari di territorio di Dubino, pari al valore dei diritti precisati nella relazione. Viene citata una planimetria che agli atti non è stata ritrovata. Comunque sia, ha per oggetto il solo mapp.1/a, posto a nord del territorio della "Piazza". Si precisa che nel 1968, al tempo della redazione della presente relazione non è citato il mapp.171, originato dal frazionamento del mappale 1 già nel 1954.

Anche in questo caso, come nelle altre relazioni predisposte da altri tecnici, si citano i sentieri soggetti a servitù per il passo del bestiame.

Con l'**ALLEGATO 43** si evidenzia la posizione del legale di Dubino che vede accolte buona parte delle richieste oggetto delle opposizioni alle varie sentenze che si sono succedute nel tempo, con l'unica nota fatta, quella in merito alla posizione della zona oggetto di liquidazione, che obbligherebbe i proprietari di Dubino dei terreni alla Piazza ad utilizzare il sentiero del sasso "Quagent" per aggirare la proprietà di quelli di Cino, al fine di accedere al proprio.

Il tecnico incaricato dal Comune di Dubino, per assistere tecnicamente il proprio legale, già il 18.03.1969 segnalava come le superfici indicate per il mappale 1 (ora intestato a "terrieri di Cino" non fosse corretto o come superficie o come dividente in mappa (vedere **ALLEGATO 44**).

A partire dal 1969 cambiano i Commissari e mutano anche le condizioni della "Piazza", con il progetto di realizzazione di nuova strada di accesso.

La parti, sempre più raramente, cercano di addivenire ad una conclusione alla annosa vertenza in quanto, con il tempo, gli interessi del pascolo e del boscheggio sono di fatto venuti meno: il bestiame non è più fonte primaria alla sussistenza della popolazione e viene perciò meno anche l'interesse dello sfruttamento collettivo dei terreni della "Piazza", gli stessi terreni che fino a pochi decenni prima erano di indispensabile importanza per la vita stessa della popolazione, sia di Dubino che di diverse famiglie di Cino.

Per completezza si allegano (**ALLEGATI 45 e 46**) le due comparse conclusionali dei due legali delle due parti in causa davanti al Commissario degli Usi Civici, in attesa della sua sentenza.

#### **E - ANNI '70**

I rinvii del pronunciamento della sentenza si susseguono di udienza in udienza, per svariati motivi.

La lettera del legale del Comune di Dubino del 30.06.1973 (vedere **ALLEGATO 47**) rende bene la situazione della pratica in corso, tra le difficoltà di possibili accordi tra le parti ed il non sapere quali siano in effetti i referenti dei proprietari di Cino delle 32 pertiche della "Piazza". Si valuta in un grosso aumento dei valori dei terreni a seguito della nuova strada in fase di realizzazione e si citano le occupazioni abusive segnalate dal Sindaco.

L'atto di citazione integrativa dell'avv. Bonomo del 02.07.1973 (vedere **ALLEGATO 48**), precisa alcuni importanti elementi delle vertenze: a) la richieste di

Dubino è quella di cedere in piena proprietà, però indivisa, tra i cosiddetti Terrieri di Cino; b) la porzione da cedere deve essere determinata da un supplemento di perizia, tenuto conto dei risultati della perizia Marrapese-Lombardi, tenendo conto dei nuovi valori dei terreni in oggetto, a seguito della fase di costruzione della strada Cino, S.Giuliano – la Piazza; c) chiede che la porzione da assegnare a Cino, venga stralciata dal mappale 1, in modo da lasciare al Comune di Dubino congrua superficie adiacente all'abitato della Piazza, in modo da garantire la comunicazione diretta tra la proprietà dei cittadini di Dubino ed i pascoli a nord; d) non viene citato, pur esistendo già da tempo, il mappale 171 (stralciato nel 1954 dal mappale 1), già intestato ai "terrieri di Cino"; e) che il resto dei terreni del "Lodo Malacrida" vengano assegnati a Dubino, liberi da qualsiasi vincolo; f) gli asservimenti sul sentiero sasso "Quagent" e sui restanti sentieri.

Anche l'**ALLEGATO 49** (comunicazione tra illegale di Dubino ed il Comune stesso) precisa quanto indicato nell'atto di citazione integrativo, ed in particolare chiede di *"provvedere direttamente incaricando il tecnico del Comune od eventualmente un libero professionista di stendere una perizia extra giudiziale giurata sul valore del terreno da assegnare ai Terrieri di Cino, con preciso riferimento agli effettivi prezzi praticati nella zona". "Nello stesso tempo, per quanto riguarda eventuali occupazioni arbitrarie, occorre che il Comune accerti i fatti e proceda legalmente, ad evitare irreparabile pregiudizio per le ragioni dei propri amministrati"*.

Come da lettera dell'avv. Bonomo al Sindaco di Dubino del 03.11.1973 (vedere **ALLEGATO 50**), il Commissario nell'udienza del 31.10.1973 (non si è riscontrato nessun documento a proposito nel fascicolo del Commissariato) sembra aver manifestato la volontà di incaricare nuovo perito per la determinazione del valore odierno della zona, a seguito della realizzazione della porzione di nuova strada di accesso. Quei di Cino hanno espresso in udienza la volontà di rispettare la superficie di terreno assegnata loro dalla perizia Marrapese-Lombardi.

Con la lettera del 28.01.1974 (vedere **ALLEGATO 51**) il legale comunica i risultati dell'ultima udienza davanti al Commissario degli Usi Civici, che ha disposto un nuovo accertamento tecnico *"al fine di stabilire l'attuale equo prezzo di mercato dei terreni della zona, tenendo presente la nuova circostanza della costruzione della carrozzabile Dubino - Piazza (già costruita per il primo tratto e costruenda per il secondo) ed inoltre l'intervenuta svalutazione monetaria medio tempore intervenuta; sulla base di detto accertamento e tenuto conto di tutte le altre risultanze agli atti ed in particolare dei risultati della perizia Marrapese - Lombardi, delle vigenti norme urbanistiche e di tutto quanto fatto presente dalle parti nel corso delle varie udienze, il perito redigerà nuovo progetto di ripartizione dei terreni da assegnare rispettivamente al Comune di Dubino e ai terrieri di Cino"*.

Anche in questo caso, come avvenuto nel corso degli anni a partire dagli anni '30 del novecento, ad una decisione presa (accordo, sentenza) è seguita una opposizione di una delle parti, che ha portato all'annullamento delle decisioni

prese in precedenza ed alla remissione della pratica nelle mani del Commissario prima e come vedremo di Regione Lombardia poi, con un sostanziale nulla di fatto, se non quella di aver approfondito più volte la natura e l'entità dei diritti di ciascuna parte.

Con ordinanza del 06.03.1974, cron.7895 (**ALLEGATO 52**), il Commissario dott. Landi, incarica il dott. Angelo Ortisi di predisporre nuova perizia ai fini di quanto già indicato nella lettera dell'avv. Bonomo di cui all'allegato 51.

Gli **ALLEGATI 53a e 53b** sono la relazione e la mappa prodotti dal dott. Ortisi in data 15.04.1975.

Alle pagine 6 e 7 si indica come il mappale 1 sia stato frazionato con nota di voltura n.23 del 21.05.1954 in due parti: il mapp.1 che è stato volturato a favore della ditta "Consorzio proprietari di Cino" (partita nuova 2125) e mapp.171, intestato al Comune di Dubino. Si cita inoltre che il frazionamento è stato operato a seguito della sentenza Commissariale n.3430 (3433 in effetti – vedere allegato 25) del 13.08.1949, riformata in seguito dell'appello fatto dal Comune di Dubino, "il frazionamento avrebbe dovuto essere annullato".

A tal proposito si è effettuata apposita ricerca presso l'Agenzia del Territorio di Sondrio del suddetto tipo di frazionamento del 1954, ma, pur non rispondendo ufficialmente, l'Agenzia non ha ritrovato presso il proprio archivio copia del tipo.

Vi sono evidentemente gli estremi per la richiesta di annullamento del tipo di cui sopra, per le motivazioni sopra citate, riportando la situazione di unica intestazione dei terreni gravati da promiscuità al Comune di Dubino.

L'attuale intestazione del mapp.1 al "Consorzio proprietari di Cino", oltre al fatto che non doveva esistere (per le motivazioni di cui sopra), non corrisponde nemmeno a ciò che la documentazione rinvenuta ha definito e cioè che non esisteva nessun Consorzio e che dovevano essere eventualmente le persone fisiche, in rappresentanza degli originari di Cino, ad essere intestate.

A titolo di dimostrazione della bontà della citazione del dott. Ortisi, si allega (**ALLEGATO 54**) visura delle partite 493 e 2125, dove è indicata la nota di voltura 23 del 1954, che ha frazionato il mappale 1 in due parti. Si noti inoltre che la superficie indicata dei due mappali, non corrisponde a nulla di precisato nella sentenza Commissariale 3433/49 (19.67.96 a Cino contro i 16.79.40 del frazionamento) e che anche in mappa, il calcolo della superficie del nuovo mapp.1 è completamente errata, così come tra l'altro segnalato già il 18.03.1969 nell'elaborato del tecnico di parte geom. Giovanni Orio (allegato 44).

Le conclusioni motivate della perizia Ortisi, sono che ai Terrieri di Cino debbano essere assegnati 5.11.80 ettari di territorio di Dubino posto sopra la "Piazza" e debbano essere individuati a partire da circa  $\frac{1}{2}$  del lato nord della Piazza, con dividente da mezzogiorno a sera, così come indicato nell'elaborato allegato al n.53b.

Successivamente in data 02.12.1976 (vedere **ALLEGATO 55**) il Commissario comunica alle parti le decisioni prese con l'ordinanza 8047 del 24.11.1976 e cioè richiede che si facciano indagini al fine di accertare i nominativi di tutti i terrieri di Cino non costituiti in causa, ma comunque interessati alla vertenza.

Il Comune di Dubino, tramite il proprio legale, risponde alla lettera di cui sopra del Commissario in data 27.06.1977 (vedere **ALLEGATO 56**), ribadendo che *"non è possibile rintracciare tutti i terrieri di Cino interessati alla controversia, perché parte di essi risulta emigrata senza lasciare indirizzo e di alcuni si ignora anche se siano vivi o morti, se abbiano in quest'ultimo caso lasciato discendenti ecc.. Non è quindi possibile fondatamente sperare di poter definire la controversia per transazione; d'altra parte non vi è dubbio che una transazione non conclusa con tutti gli interessati sarebbe affetta da radicale nullità"*. Si esorta pertanto l'emissione di sentenza da parte del Commissario.

L'ultima lettera rinvenuta agli atti che il Commissario invia alle parti è quella del 10.01.1979 (**ALLEGATO 57**) con la quale la causa viene assegnata al nuovo Commissario aggiunto Dr. Grechi, fissando la successiva udienza al 06.02.1979.

Da allora non si sono più rinvenute comunicazioni da parte del Commissariato, anche ed in considerazione (molto probabilmente) che di lì a poco la normativa sulle competenze del tema degli usi civici sarebbe cambiata.

### **F – ANNI '80**

Dai carteggi letti la causa viene sistematicamente rinviata dal Commissario anche se il Comune di Dubino ed il suo legale rimangono vigili sulla questione, così come dimostra la Delibera del Consiglio Comunale 30.06.1981 (vedere **ALLEGATO 58**) attraverso la quale si delibera di aderire al progetto del Dr. Ortisi e quindi

riconoscendo a quei di Cino 5.11.80 ettari così come da planimetria allegata e così come consigliato anche dal legale di fiducia.

A questa delibera segue la protesta di parte della cittadinanza di Dubino, che indica una petizione il 21.07.1981 (vedere **ALLEGATO 59**) con la quale circa trecento cittadini chiedono l'annullamento delibera di cui all'allegato 58.

Alla petizione, sempre stando alla documentazione rinvenuta, non segue di fatto null'altro fino al 20.02.1985, quando una lettera di Regione Lombardia cita il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di usi civici dallo Stato (leggasi Commissariato degli Usi Civici) alle Regioni.

Con lettera separata (vedere **ALLEGATO 61**) datata 25.02.1985 Regione Lombardia invia congiunta missiva avente per oggetto unicamente lo scioglimento della promiscuità tra Dubino ed i terrieri di Cino. Richiamando la relazione / progetto del dott. Ortisi del 15.04.1978, si chiede di conoscere *"gli orientamenti di codesta Amministrazione circa la possibilità di addivenire ad un accordo con i controinteressati"*.

Con lettera del 09.09.1985 (vedere **ALLEGATO 62**) è sempre Regione Lombardia che scrive al Comune di Dubino facendo riferimento a quanto già segnalato dal dott. Ortisi nella sua relazione, in merito al frazionamento eseguito a seguito della sentenza Commissariale 3433 del 13.08.1949, riformata in appello, si indica che il frazionamento "avrebbe dovuto essere annullato".

In pari data un'altra lettera di Regione Lombardia, indirizzata al Comune di Cino (vedere **ALLEGATO 63**) ed avente per oggetto la sola promiscuità da

**VERIFICA PRESENZA DI USI CIVICI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DUBINO (SO) -  
REPORT CONCLUSIVO**

sciogliersi, vista la disponibilità di Dubino di accogliere l'ipotesi di scioglimento proposta dal dott. Ortisi, chiede a Cino di fare tutto il possibile presso i terrieri di Cino affinché si giunga alla soluzione della controversia.

Ai successivi solleciti inviati da Regione Lombardia non vi sono più altre tracce di risposte o che siano proseguiti i tentativi di conciliazione tra le parti al fine di addivenire ad una soluzione concordata della vertenza "promiscuità" e per quanto riguarda più strettamente gli usi civici in quel di Dubino.

## 5. CONCLUSIONI

Vista la documentazione indicata nel capitolo 4 e gli allegati uniti alla presente, quale parte integrante della relazione, allo stato attuale quindi la situazione è quella che si riassume di seguito:

- è ancora aperta la pratica di scioglimento della promiscuità tra il Comune di Dubino ed i proprietari dei terreni alla "Piazza", residenti in quel di Cino, che di fatto si è bloccata a metà anni '70, dopo la redazione della perizia del dott. Ortisi, anche a seguito della impossibilità di avere tutti gli interlocutori (in rappresentanza degli originali proprietari di Cino della "Piazza") che rendessero valida una eventuale transazione;

- l'area oggetto della promiscuità da sciogliere è quella indicata nella relazione Ortisi del 15.04.1975 (allegato 53a, pag.6), corrispondenti ai mappali 1 (suddiviso ora nei mappali 1 e 171), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e A (poi diventato 172);

- che il tipo di frazionamento che ha diviso l'originale mapp.1, in due parti (gli attuali 1 e 171), è stato predisposto nel 1954, ma andrebbe presentata apposita istanza di annullamento, visto l'annullamento in appello del decreto che ha permesso la predisposizione di tale aggiornamento cartografico, nonché l'evidente ed errata rappresentazione della linea dividente (vedere allegato 44);

- allo stato attuale la pratica di scioglimento della promiscuità, ancora aperta presso il Commissariato Regionale degli Usi Civici di Milano; viste le mutate situazioni economico – sociali a cui la società valtellinese è andata incontro negli ultimi decenni, sentite le parti in questione, potrebbe però trovare nuovi sbocchi;

**VERIFICA PRESENZA DI USI CIVICI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI DUBINO (SO) -  
REPORT CONCLUSIVO**

- in alternativa è possibile continuare a conservare la promiscuità, deliberata dagli enti interessati (Comuni di Dubino e Cino) e ratificata da Regione Lombardia / Provincia.

Il sottoscritto ritiene pertanto di aver assolto l'incarico ricevuto.

Morbegno, 01.07.2020

Geom. Oscar Spini

A circular blue ink stamp from the Provincial Geometric Office of Sondrio. The text inside the stamp reads "PROV. GEOMETRI", "Geom. Spini", "Oscar", and "SONDRIO". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

